

REGOLAMENTO (CE) N. 2961/95 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1748/95⁽³⁾, in appresso denominato « regolamento del dazio provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e classificati al codice NC ex 2833 40 00. Con il regolamento (CE) n. 2677/95⁽⁴⁾ il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi che scade il 20 gennaio 1996.

B. Fase successiva del procedimento

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione e inoltre hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.
- (3) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la riscossione definitiva degli

importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

- (4) Le osservazioni scritte e orali sono state prese in considerazione e la Commissione ha opportunamente modificato le sue conclusioni.

C. Prodotto in esame

- (5) Ai fini delle risultanze preliminari, la Commissione ha stabilito, ai sensi del punto (9) del regolamento del dazio provvisorio, che i tre tipi di persolfati (di ammonio, di sodio e di potassio) devono essere considerati un unico prodotto. In base alla determinazione preliminare, i tre tipi di persolfati hanno le stesse utilizzazioni finali come iniziatori e agenti ossidanti nelle industrie tessili e chimiche e possono essere usati in sostituzione l'uno dell'altro.

- (6) I due esportatori che hanno collaborato hanno affermato che i tre diversi tipi di persolfati non sono sufficientemente intercambiabili, in particolare perché nella pratica gli utilizzatori finali hanno poche possibilità di passare da un tipo di persolfato all'altro. Stando agli esportatori, la fissazione del prezzo di prodotti intermedi come i persolfati è essenziale affinché il prodotto finito sia competitivo sul mercato e l'acquisto di un certo tipo di persolfato dipende dalla necessità dell'utilizzatore finale di avere un determinato prodotto finito competitivo. Inoltre, se i tre tipi di persolfati fossero intercambiabili, a causa della differenza di prezzo, tutti gli utilizzatori finali acquisterebbero esclusivamente il persolfato meno caro per ridurre al minimo i costi dei prodotti finiti.

- (7) Dopo aver esaminato le affermazioni degli esportatori e le osservazioni dell'industria comunitaria, il Consiglio conferma le risultanze preliminari, in base alle quali i tre tipi di persolfati devono essere considerati un unico prodotto, per le ragioni seguenti:

— le caratteristiche principali dei tre tipi di persolfati sono identiche poiché in ciascuno di essi il principio attivo che generalmente consente agli utilizzatori finali di alternare fra i vari tipi è l'unione di persolfato,

— il principale uso finale come iniziatori e agenti ossidanti è identico per tutti e tre i tipi di persolfati,

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 15.

(4) GU n. L 275 del 18. 11. 1995, pag. 21.